



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10178 del 2022, proposto da Comune di Cerisano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Roseto Capo Spulico, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Mascaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Monasterace, Comune di Sellia, Comune di Scilla, Comune di Crucoli, Comune di Riace, Comune di San Demetrio Corone, Comune di Roghudi, Comune di Santa Severina, Comune di Ferruzzano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

– del decreto n. 453 del Ministero della Cultura – Segretariato Generale del 7.06.2022, pubblicato sul sito il 23.06.2022, con cui viene approvato l'elenco complessivo di merito e delle graduatorie regionali e assegnate le risorse degli interventi selezionati mediante l'avviso pubblico del 20 dicembre 2021 relativo alle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, nella parte in cui viene attribuito al Comune di Cerisano per la Linea di azione B, il punteggio di 63,98, anziché 75 e nella parte riguardante la graduatoria per la Regione Calabria, in cui il Comune di Cerisano non viene inserito nei progetti ammessi a finanziamento in base a detto punteggio; della scheda valutativa acquisita, a seguito di istanza di accesso, il 27.07.2022, nella parte in cui al punto C.1. “Numero di accordi di collaborazione già stipulati” - dichiarati n. 11 e allegati zero, assegna punti 0 su 9 attribuibili e al punto C.2. “Numero alla stipula di accordi di collaborazione” – dichiarati n. 12 ed allegati 0 che assegna punti 0 su 3 attribuibili; per l'annullamento, altresì, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale al provvedimento impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roseto Capo Spulico e di Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con istanza depositata il 22 settembre 2022, il Comune ricorrente, preso atto che, nelle more, il Ministero della Cultura, con nota del 22.09.2022 (prodotta dalla medesima amministrazione in giudizio) ha comunicato l'avvio del procedimento di rivalutazione della domanda presentata dal Comune di Cerisano, ha chiesto il rinvio al merito dell'esame dell'istanza cautelare, incidentalmente proposta, senza discussione orale;

Ritenuto che la richiesta, per come formulata, non può essere accolta, presupponendo l'istanza cautelare la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile nell'attesa della definizione del giudizio, che, all'evidenza, nel caso di specie è senz'altro venuto meno;

Ritenuto, nondimeno, che le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a., con fissazione del merito all'udienza pubblica la cui data viene indicata in dispositivo;

Considerata la necessità di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni ammessi al contributo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a.;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;

- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
 - la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all’avviso pubblicato sul sito Internet del Ministero della cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa dispensa dall’indicazione nominativa degli stessi;
 - un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti;
 - il testo integrale della presente ordinanza;
- b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;
- Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della novità delle questioni dedotte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 31 gennaio 2023.

Compensa le spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente, Estensore

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO